APPROFONDIMENTO CIVILE

Automatico il rigetto del permesso di soggiorno per il soggetto condannato per violenza sessuale (TAR Lazio n. 9233/2025)

Data pubblicazione: 20/05/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Può un cittadino straniero, condannato in via definitiva per reati di particolare gravità come la violenza sessuale o la rapina, ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? Oppure, in simili casi, opera un vero e proprio automatismo ostativo?

IL FATTO

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza per ottenere il **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, ex art. 9 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). L'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma rigettava tuttavia l'istanza, motivando il diniego con la presenza di una **segnalazione attiva nel sistema SIS II** (Sistema Informativo Schengen) e, soprattutto, con il **pregresso penale del richiedente**: una **condanna definitiva per i reati di violenza sessuale e rapina**.

APPROFONDIMENTO

Il Sistema Informativo Schengen (abbreviato SIS) è una banca dati europea condivisa che consente la cooperazione tra le autorità di controllo delle frontiere, le forze di polizia, le autorità doganali e le autorità giudiziarie dei Paesi che aderiscono allo spazio Schengen.

Di qui il ricorso al Tar Lazio.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, affermando in modo chiaro che **la condanna per reati di grave allarme sociale, come la violenza sessuale (ed anche per reati in materia di stupefacenti, libertà sessuale, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o impiego di minori in attività illecite) costituisce ostacolo insormontabile al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo**, anzi vi è un vero e proprio diniego automatico, come previsto per legge, art. 4, comma 3, del D.lgs. 286/1998, a nulla valendo la sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso questo automatismo, ma solo per i reati di minore impatto sociale e gravità, come ad esempio piccolo spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vendita di merce contraffatta ex art. 474 c.p., co. 2, che devono essere valutati caso per caso.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati